

AVVISO

A. Copia dell'Ordinanza n. 32/2023 dalla Sez. II del T.A.R. Palermo con cui è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

A.1. Sunto del ricorso introduttivo:

Il ricorrente, avendo i requisiti previsti dal bando, partecipava Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale», nella misura in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

In data 3 agosto 2022 veniva pubblicata la graduatoria in cui il ricorrente si vedeva collocato in posizione n. 44 con un punteggio titoli di 1,5.

Tuttavia, egli si accorgeva di un errore di calcolo nella valutazione dei titoli, in quanto le veniva attribuito un punteggio pari a soli 1,5.

L'errore nel computo era dovuto al fatto che in sede di presentazione della domanda il titolo di laurea magistrale veniva inserito non quale titolo di accesso ma quale ulteriore titolo di studio.

Il ricorrente, difatti, oltre a tale titolo è in possesso anche di una laurea triennale che, parimenti, poteva essere utilizzata come titolo d'accesso.

La laurea magistrale, dunque, doveva essere inserita nella sezione relativa agli "ulteriori titoli di studio" mentre quella triennale nella sezione del "requisito ai fini della partecipazione". L'inversione della mera collocazione dei due titoli, essendo comunque ritualmente dichiarati, tuttavia, non può dar vita ad alcuna decurtazione di punteggio. Non ha senso alcuno, difatti, penalizzare di ben 1,5 punti il candidato sol perché ha invertito l'ordine di indicazione dei titoli.

Si tratta di una decisione illegittima che deve pertanto essere annullata per i seguenti motivi: eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del *favor participationis*, difetto di motivazione, irragionevolezza, discrezionalità nell'operato della commissione di valutazione.

1. Dalla griglia di valutazione dei titoli del ricorrente da parte della Commissione emerge che il sistema informatico si è limitato all'attribuzione dei punteggi derivanti dalla domanda di partecipazione. Ha così attribuito 1 punto alla laurea triennale inserita dal ricorrente quale titolo di accesso avendo conseguito la votazione di 97/100 e 0,5 punti alla laurea magistrale.

1.1. Al più, dunque, a fronte di una dichiarazione certamente poco chiara stante l'esito raggiunto, non v'è dubbio che doveva attivarsi il soccorso istruttorio o, semplicemente il non computo del titolo della laurea triennale dichiarato stante il suo, irragionevole e paradossale, impatto sul computo del punteggio finale raggiunto. Se, difatti, non si dubita che il soccorso istruttorio non possa attivarsi per

aggiungere documenti o dichiarazioni non tempestivamente esplicitate entro i termini della domanda, non vi sono ostacoli ad un mero chiarimento volto all'espunzione di un titolo tra quelli dichiarati. Secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, pertanto, risulta violato anche il precetto dell'art. 6 della L.n. 241/90 dovendo, senz'altro, essere valorizzata la tesi che vede il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell'eccessivo rigore delle forme. Se il problema è rappresentato dalla mera inversione dei due titoli o ancora più semplicemente dalla mera espunzione della laurea triennale, l'Amministrazione aveva il dovere di richiedere chiarimenti o, essa stessa, provvedere ad acquisire tali documenti essendone in possesso.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente chiede all'On.le TAR adito, previo annullamento in *parte qua* dei provvedimenti impugnati, che, in accoglimento del ricorso, disponga la rettifica della posizione del ricorrente e la consequenziale rettifica della graduatoria.

B. indicazione nominativa di tutti i soggetti indicati nella graduatoria impugnata:

N.	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli di studio	Punteggio titoli di servizio	Punteggio totale	Titoli preferenziali	Titoli di riserva
1	Migliore	Gaetano	24,60	3,8	4,00	32,40	Si	
2	Romana	Francesco	24,80	3	2,82	30,62	Si	
3	Fratello	Salvatore	24,45	1,8	4,00	30,25	Si	
4	Brucoli	Francesco	22,65	3	4,00	29,65	Si	
5	Cordaro	Vincenzo	24,80	3	1,78	29,58		
6	Crociata	Gabriele	22,85	4	2,66	29,51	Si	
7	Lombardo	Miriam	22,75	2,5	4,00	29,25	Si	
8	Raimondi	Carlo	24,80	2,5	1,77	29,07	Si	
9	Oliva	Daniela	21,85	3	4,00	28,85		
10	Baiamonte	Angelo	21,55	3	4,00	28,55		
11	Calabrese	Antonio	26,40	2,1	0,00	28,50		
12	Catania	Alfonso Manuel	24,80	3	0,40	28,20		
13	Restivo	Sergio	21,15	3	4,00	28,15	Si	
14	Alesi	Antonino	21,6	2,5	4,00	28,10	Si	
15	Carpanzano	Carlo	21,55	3,5	3,00	28,05	Si	
16	Occhino	Paolo	24,80	3	0,00	27,80		
17	Calabro'	Antonino	22,15	2,5	2,90	27,55		
18	Di Maggio	Nicola	22,20	3	2,28	27,48	Si	
19	Cosenza	Giuseppe	23,50	3	0,93	27,43	Si	
21	Cabiddu	Maria Chiara	25,45	1,5	0,00	26,95	Precede per età	
22	Loria	Giuseppe	23,50	3	0,45	26,95	Precede per età	
20	Di Giacinto	Federica	21,85	4	1,10	26,95		
23	Lo Coco	Filippo	22,35	2,5	1,84	26,69		
24	Pisciotta	Antonio	21,55	3,25	1,79	26,59		
25	Marchese	Sebastiano	21,55	3	1,77	26,32	Si	
26	Dattilo	Marina	23,50	2,5	0,00	26,00	Si	
27	Roberti	Federico	23,50	1,8	0,32	25,62		
28	Pollicino	Daniela	21,05	3,5	1,03	25,58	Si	
29	Marcellino	Iole	21,65	2,1	1,76	25,51		
30	Nicolosi	Antonio Gabriele	21,55	2,5	1,42	25,47		
31	Liberto	Ivan	22,35	3	0,00	25,35		
32	Giandinoto	Oscar	22,65	2,5	0,00	25,15	Si	
33	Lombardo	Dario	22,15	1,1	1,84	25,09		
34	Ferrante	Federica	21,50	2,5	1,00	25,00		
35	Palmisciano	Ester	21,55	3	0,29	24,84	Si	
36	Capostagno	Francesco	22,15	2,5	0,00	24,65		
37	Ucchino	Roberta Domenica	21,50	3	0,00	24,50		
38	Marino	Domenico Giuseppe	21,85	1,8	0,77	24,42	Si	
39	Miccichè	Francesco Arcangelo	21,10	3	0,29	24,39		
40	Ossino	Eugenia	22,85	1,5	0,00	24,35	Si	
41	Galati	Antonino	22,35	1,6	0,23	24,18	Si	
42	De Luca	Daniele	21,05	3	0,00	24,05		
43	Vivona	Giorgio	22,00	1,8	0,00	23,80		
44	Schiro	Francesco	22,20	1,5	0,00	23,70		
45	Corso	Alessandro	22,20	0,6	0,81	23,61		
46	Zimbaro	Valerio	21,50	0,6	1,20	23,30		
47	La Cognata	Omar Claudio	21,35	1,8	0,00	23,15	Si	
48	Rocca	Eugenio	21,05	1,5	0,00	22,55		

C. Stato attuale del procedimento:

Il ricorso è pendente dinnanzi al TAR della Sicilia – sede di Palermo e l’udienza pubblica è fissata per la data 2 maggio 2023;

C.1. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* su cui potere reperire ogni altra informazione utile attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso n. 1663/2022 nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione (T.A.R. della Sicilia – Palermo), della sezione Seconda del “*T.A.R.*”;